

Approvato con atto di
Del. Comunale n. 549 del 18/6/1996



REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIPRODUZIONE DI OGGETTI CULTURALI
USO SPAZI BENI CULTURALI E CONCESSIONE SERVIZI AUSILIARI.

TITOLO I

RIPRODUZIONE OGGETTI CULTURALI

ART. 1

Fatte salve l'esigenze dell'integrita' fisica dei beni culturali di proprieta' comunale, la facolta' di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, films, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi ed altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.

ART. 2

La riproduzione di un bene culturale e' soggetta al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario.

La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dalla Amministrazione.


Non sono soggetti al pagamento di diritti previsti dal presente tariffario, le riproduzioni e le riprese a fini Istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico-scientifico, nonche' le concessioni in uso degli spazi destinati ad iniziative rientranti nei fini istituzionali delle Amministrazioni pubbliche e come tali autorizzate dagli organi competenti.

La riproduzione o l'uso di immagini di oggetti culturali per fini commerciali, su larga scala, da parte di privati e' possibile a titolo oneroso su autorizzazione dell'Amministrazione comunale previo rapporto contrattuale.

ART. 3

All'atto della richiesta, rivolta al responsabile del servizio culturale, l'interessato dovra' fornire ogni atto ed informazione necessari per valutarla e dargli seguito. In particolare, il richiedente dovra' indicare modalita' e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalita' e destinazioni delle medesime, quantita' che intende ottenere e immettere sul mercato nonche' le forme di distribuzione.

Ove si tratti di riproduzioni per uso strettamente personale o motivi di studio, il richiedente dovra' sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso ai servizi culturali del Comune nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, per la rilevanza del fatto.



La concessione e' incredibile ed intrattenibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una sola volta, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario.

Ove previsto, dovra' essere effettuato il deposito cauzionale nella misura indicata.

Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovra' essere consegnato all'Amministrazione per ricevere un nullaosta. Salvo accordi speciali, l'Amministrazione puo' richiedere tre copie di ogni opera prodotta.

Nessun uso diverso da quello dichiarato puo'; considerarsi legittimo senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ART. 4

Ogni esemplare di riproduzione, dovra' indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale, nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data, la sua ubicazione nonche' la tecnica ed il materiale usato per la riproduzione.

Esso dovra' riportare la menzione COPIA e la dicitura "su concessione del Comune di Barletta" nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

ART. 5

Il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, films, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi ed altro) relativo ai beni culturali ed idoneo a moltiplicazione non puo' essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e corrispettivi per la riproduzione quali fissati nel presente tariffario o negli accordi particolari.

ART. 6

Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilita' dell'Amministrazione (stampe fotografiche, negativi, diapositive, films, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi ed altro) e' indicato nel tariffario e non da' diritto ne' include facolta' di riproduzione se non esplicitamente concessa.

L'utilizzazione del materiale cosi' acquistato dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.



ART. 7

La richiesta relativa all'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali in consegna all'Amministrazione, dovrà essere redatta e presentata nei termini di cui all'art.3.

I canoni ed i corrispettivi dovuti all'Amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni ed i corrispettivi dovuti all'Amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni e corrispettivi per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive non includono le spese sostenute a tale scopo dall'Amministrazione e determinate caso per caso. E' fatto salvo il diritto di cronaca.

ART. 8

L'Amministrazione comunale e' esente da ogni responsabilita' per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dall'attivita' (di riproduzione od eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari.

ART. 9

I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati sul C.C. intestato alla locale Tesoreria Comunale o direttamente presso l'Ufficio Economico Comunale.

Gli introiti devono confluire sugli appositi Capitoli di Bilancio riguardanti i settori di appartenenza.



TITOLO II

CONCESSIONE LOCALI BENI CULTURALI

ART. 10

NORME GENERALI

Il presente titolo regola nello specifico la concessione temporanea di locali del Castello (Sala Rossa, Sala Artificieri, spalti ed Arena comprensiva dei percorsi), Cantina della Disfida, Teatro Curci (comprensiva Galleria ed ex Biblioteca comunale) e sala Vigili Urbani.

Le manifestazioni richiedenti l'uso di beni culturali devono essere adeguati al decoro ed al prestigio del bene monumentale.

L'uso degli spazi nell'ambito dei beni monumentali e' a titolo oneroso, secondo le tariffe allegate, non comportano oneri per il Comune, valgono altresì le norme previste dal precedente art. 9.

In caso di concessione gratuita gli organizzatori devono farsi carico degli altri oneri previsti dal presente titolo.

Essi possono essere concessi per manifestazioni che hanno carattere episodico e pertanto non possono essere autorizzati programmi di manifestazioni che assumono carattere di monopolio della struttura, salvo per iniziative dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici.

E' vietato l'uso gratuito dei locali per manifestazioni aventi carattere interno dell'organizzazione richiedente (congressi, riunioni dei propri organismi, scadenze statutarie, ecc...) o di pubblicizzazione dell'organizzazione.


Gli spazi ed i locali saranno riconsegnati nelle stesse condizioni in cui vengono resi disponibili, previa redazione di regolare verbale di consegna sottoscritto dal concessionario e dal responsabile comunale della struttura.

L'organizzazione e' responsabile dell'allestimento e della predisposizione di impianti tecnici a norma di legge, nel pieno rispetto delle strutture dei beni culturali e del vincolo monumentale.

La vigilanza delle strutture della mostra/manifestazione ed il servizio di controllo dei partecipanti, nonché le spese di funzionamento (luce, riscaldamento, pulizia, ecc...), saranno a carico del richiedente.

Saranno consentite riprese audiovisive con il preciso vincolo della citazione dell'Amministrazione comunale e della struttura monumentale ove si svolge la manifestazione.

L'Amministrazione comunale, in qualità di Ente proprietario, declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a terzi ed al patrimonio comunale correlati allo svolgimento della manifestazione, nonché all'eventuale conservazione e custodia del materiale inerente alla stessa.



L'uso dei beni di cui ai precedenti commi non puo' essere concesso:

- a) quando la concessione sia incompatibile con il carattere ed il decoro dei monumenti;
- b) quando si prevede che dalla concessione possa derivare qualsiasi rischio per la conservazione dei beni;
- c) quando non sia possibile garantire l'incolumita' delle persone o dell'ordine pubblico.

In caso di danno i richiedenti provvederanno al risarcimento degli stessi secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

L'accesso agli ambienti di cui ai commi precedenti e' a numero limitato secondo le comunicazioni del Comune.

Per l'uso gratuito delle strutture, si rinvia al regolamento di cui alla Delibera di C.C. n°123 del 4.5.91 fatto salvo il pagamento di una quota parte per le spese di pulizia stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART. 11

CASTELLO

Per le manifestazioni nel Castello possono essere utilizzati e pertanto autorizzati le aree ed i locali riportati di seguito.

La Sala Rossa puo' essere esclusivamente utilizzata come segue:

- a) svolgimento di matrimoni con rito civile;
- b) per conferenze, congressi o convegni di carattere artistico, letterario e scientifico;
- c) per manifestazioni ufficiali di Amministrazione dello Stato e di altri Enti pubblici;
- d) per manifestazioni proprie dell'Amministrazione comunale.

I richiedenti devono garantire la presenza di almeno due maschere.

Arena e spalti del Castello possono essere utilizzati per manifestazioni, di spettacolo, per esposizione di mostre artistiche e artigianali.

Sala Artificieri ed altri locali del Castello possono essere utilizzati per mostre artistiche, esposizioni e rassegne.

L'organizzazione richiedente deve garantire un servizio d'ordine, da concordare con la direzione del Castello, tale da garantire l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni culturali.



ART. 12

CANTINA DELLA DISFIDA

La Cantina della Disfida puo' essere concessa solo per esposizioni artigianali, di prodotti locali e manifestazioni di ricorrenze storiche, tali da non pregiudicare le caratteristiche storiche dell'ambiente.

L'organizzazione deve garantire un servizio d'ordine di minimo cinque unita'.

ART. 13

TEATRO CURCI

Il Teatro Curci e' utilizzato esclusivamente per manifestazioni proprie dell'Amministrazione comunale avente carattere di programmi teatrali, lirici, concertistici o di altissimo contenuto culturale a livello provinciale, regionale e nazionale.

Altresi e' concesso l'uso del Teatro Curci anche a privati a titolo oneroso quando rivestono il carattere di cui al comma precedente e sia episodico.

L'organizzazione deve porre a disposizione, salvo diversa valutazione del responsabile comunale del Teatro, un minimo di otto maschere, due elettricisti e due meccanici.

Il personale di cui al comma precedente viene posto a disposizione dell'Amministrazione comunale con oneri a carico degli organizzatori.

L'Amministrazione procedera' ad indire gara per la fornitura dei servizi di cui sopra.

L'uso della Galleria del Teatro Curci e' utilizzato esclusivamente per mostre artistiche, pittoriche ed artigianali. Anche in questo caso i richiedenti meteranno a disposizione due maschere.

Le norme del presente articolo hanno efficacia sino all'approvazione di un apposito regolamento riguardante l'intero immobile del Teatro Curci.

L'ex Biblioteca comunale e' utilizzata, oltreche' per la sala Consiliare, per concerti pianistici e sala convegni.

ART. 14

SALA VIGILI URBANI

La sala del Palazzo dei Vigili Urbani e' usata esclusivamente da parte degli organi dell'Amministrazione comunale per i propri fini istituzionali e come sala di rappresentanza del Corpo dei Vigili Urbani.


ART. 15

Il relativo permesso delle presenti disposizioni viene rilasciato dal responsabile del singolo servizio, che deve verificare il rispetto delle presenti disposizioni.



ART. 16

L'Amministrazione comunale adegua annualmente il tariffario riportato di seguito nell'ambito dei servizi a domanda individuale.



TITOLO III

CONCESSIONE SERVIZI AUSILIARI BENI CULTURALI

ART. 17

Il Comune di Barletta istituisce i seguenti servizi aggiuntivi offerti al pubblico presso i beni culturali di cui al titolo II:

- a) Servizi editoriali e di vendita riguardante la riproduzione di oggetti e beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altri materiali informativi;
- b) Servizio di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;
- c) Guida ed accompagnamento di turisti per le visite ai beni monumentali;
- d) Limitatamente al Teatro Curci, organizzazione di maschere e tecnici per la gestione degli spettacoli.

ART. 18

I servizi di cui all'articolo precedente sono gestiti direttamente dal Comune.

In caso di impossibilita' alla gestione diretta, i servizi vengono affidati in concessione, con divieto di sub appalto, mediante pubblica gara od altra forma consentita dalle norme legislative o di regolamento, a favore di soggetti privati ed Enti pubblici, anche costituenti societa' e cooperative.

La concessione ha durata triennale e l'appaltatore deve esercitare attivita' d'impresa.


Il canone di concessione od altri proventi confluiscono in apposito Capitolo di Bilancio riguardante i Beni culturali.

L'Amministrazione puo' espletare parte o tutti i servizi di cui ai commi precedenti riguardante parte o tutti i servizi di cui ai commi precedenti riguardante parte o tutti i beni culturaliprevisti dal presente titolo.

ART. 19

E' fatto salvo l'apporto dell'associazione del volontariato per la gestione dei beni culturali ai sensi della Legge 11.8.91, n. 266, L.R. 16.3.94, n.11 ed art. 8, comma 2, dello Statuto comunale.

TITOLO IV
NORME FINALI



ART. 20

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, facente parte integrante delle presenti disposizioni, alle norme di cui al D.L. 14.11.1992, n.433, convertito con modificazione nella Legge 14.1.1993, n.4 (detta Legge Ronchey), ed il relativo Regolamento approvato con Dec. Min.le 31.1.1994, n.171 (G.U. 11.3.1994, n.58).



TITOLO V
TARIFFARIO

I Riprese fotografiche non eseguite dall'Amministrazione

Per foto a colori.....L.100.000
Per foto in bianco e nero.....L. 20.000

Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di dieci scatti. Per riprese in serie od esigenze speciali varranno accordi specifici presi di volta in volta con l'Amministrazione. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in una edizione in una lingua.

Chi effettua le riprese e' tenuto a consegnare all'Amministrazione una stampa a contatto (provino) di tutti i fotogrammi realizzati per le foto in bianco e nero oltreche', su richiesta, una selezione dei negativi originali e dei positivi corrispondenti (formato 18x24). Per i fotocolor e le diapositive c'e' obbligo di consegna di un duplicato per ogni scatto.

Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese, che comunque comportino utilizzazione commerciali, sara' necessario specifico espresso accordo dell'Amministrazione.

Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse dalle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in cui c'e' un profitto commerciale, in aggiunta al pagamento delle tariffe dovranno essere corrisposti il 12% sull'introito lordo derivante dall'uso del materiale richiesto.

Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro o in precarie condizioni di conservazione, nonche' per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione.

II Riprese cinematografiche e televisive

Corrispettivo fisso: L.2.000.000 al giorno con obbligo di consegnare all'Amministrazione tre copie tratte dall'originale.

Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse dalle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi e derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe dovranno essere corrisposte il 12% sull'introito lordo derivante dall'eventuale uso commerciale.

Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese cinematografiche e televisive delle opere in corso di restauro o in precarie condizioni di conservazione nonche', per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione.



III Riproduzione in facsimile, copie e prodotti derivati

Corrispettivo fisso.....L. 500.000
Deposito cauzionale.....L.2.000.000

Il corrispettivo fisso comprende la riproducibilita' per un solo paese e per una durata limitata, stabilita d'intesa con l'Amministrazione. In aggiunta al pagamento delle tariffe sopra indicate dovranno essere corrisposte il 12% dell'introito lordo derivante da eventuale uso a fini commerciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali per esigenze particolari.

IV Edizione a stampa e pubblicazioni

Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a L.150.000 e periodici di natura scientifica: esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione.

Ristampe presso lo stesso editore: riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione.

Diritti mondiali: il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione.

Riutilizzazione della matrice:

a) da parte dello stesso editore per un'altra opera: 10% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione;

b) da parte di un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.



V Concessione per l'uso occasionale degli spazi nell'ambito
dei beni monumentali

Tariffa giornaliera

CASTELLO

Sala Rossa

Convegni e Conferenze.....L. 300.000

Arena, Spalti e Portici

Spettacoli musicali, teatrali e cinematografici.....L.1.000.000
Mostre artistiche e rassegne.....L.1.000.000

Sala Artificieri e altri locali

Mostre artistiche, proiezioni e rassegne.....L. 600.000

CANTINA DELLA DISFIDA

* Mostre artistiche, proiezioni e rassegne.....L. 600.000

TEATRO CURCI

Teatro

Convegni e Conferenze.....L.1.000.000
Spettacoli concertistici e teatrali.....L.2.000.000

Galleria

* Mostre artistiche, pittoriche e artigianali.....L. 700.000

Ex Biblioteca Comunale

Concerti pianistici.....L. 200.000
Convegni e Conferenze.....L. 100.000

* Settimana o frazione di essa